

STATUTO COMUNALE



INDICE

TITOLO I ^ - PRINCIPI GENERALI

A .	4	A .	
Art.	I _	Auton	Om19

Art. 2 – Finalità politiche e sociali

Art. 3 – Principi ispiratori

TITOLO II ^ - IL COMUNE

Art. 4 – Elementi distintivi

Art. 5 - Funzioni

Art. 6 – Principi sull'attività

Art. 7 – Pubblicità dell'attività comunale. Albo pretorio

Art. 8 – Rapporti con la Regione e gli altri Enti locali. Unione di Comnuni.

TITOLO III^ - ORGANI DEL COMUNE

Capo I[^] - Gli organi di governo

Art. 9 – Organi

Capo II ^ - Il Consiglio

Art.10 – Elezione, composizione e durata

Art.11- Adempimenti della prima seduta

Art.12 – Doveri e prerogative dei consiglieri

Art.13 – Gettoni di presenza

Art.14 – Gruppi consiliari

Art.15- Commissioni consiliari permanenti e speciali

Art.16 – Consigliere straniero aggiunto

Art.17 – Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze

Art.18 – Presidenza del consiglio comunale

Art.19 - Mozione di sfiducia nei confronti del Presidente del Consiglio

Art.20 - Funzionamento del consiglio

Art.21 – Linee programmatiche dell'azione di governo dell'Ente

Art.22 – Competenze del consiglio

Art.23 – Attività di controllo del Consiglio comunale

Capo III ^ - La Giunta

Art.24 - Natura e funzioni

Art.25 - Composizione

Art.26 - Funzionamento della Giunta

Art.27 – Competenza della Giunta

Capo IV ^ - Il Sindaco

Art.28 - Il Sindaco

Art.29 - Competenze del Sindaco

Art.30 – Rappresentanza legale dell'Ente

Art.31 – Vice Sindaco

Art.32 - Deleghe



Art.33 – Mozione di sfiducia – dimissioni – impedimento – rimozione – decadenza - sospensione o decesso del Sindaco

Capo V ^ - Norme comuni

Art.34 - Obbligo di astensione

TITOLO IV ^ - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Capo I[^] - l'organizzazione amministrativa

- Art.35 Principi generali dell'organizzazione
- Art.36 Organizzazione degli uffici e dei servizi
- Art.37 Diritti e doveri dei dipendenti
- Art.38 Direttore Generale
- Art.39 Compiti del direttore generale
- Art.40 Dirigenti- funzioni e responsabilità
- Art.41 Funzioni di indirizzo e di controllo
- Art.42 Segretario comunale
- Art.43 Vice Segretario
- Art.44 Procedimento amministrativo
- Art.45 Partecipazione al procedimento
- Art.46 Giusto procedimento

Capo II ^ I servizi pubblici locali

- Art.47 Servizi pubblici modalità di gestione
- Art.48 Carta dei servizi pubblici
- Art.49 Partecipazione e controllo del cittadino
- Art.50 Nomina e revoca dei rappresentanti del Comune e del Consiglio presso enti, aziende,istituzioni
- Art.51 Partecipazione a società
- Art.52 Azienda speciale
- Art.53 Consiglio di amministrazione e Presidente
- Art.54 Direttore
- Art.55 Istituzione
- Art.56 Organi dell'istituzione

TITOLO V ^ - FINANZA E CONTABILITA'

- Art.57 Finanza locale
- Art.58 Bilancio e programmazione finanziaria
- Art.59 Regolamenti di contabilità, di disciplina dei contratti, delle forniture in economia
- Art.60 Revisori dei conti
- Art.61 Dimostrazione dei risultati di gestione
- Art.62 Controllo economico interno della gestione

TITOLO VI ^ - LA PARTECIPAZIONE, ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

Capo I[^] - Partecipazione popolare

- Art.63 Criterio di individuazione
- Art.64 Valorizzazione delle libere forme di organizzazione dei cittadini
- Art.65 Rapporti con le associazioni
- Art.66 Partecipazione popolare



- Art.67 Consigli comunali aperti
- Art.68 Consiglio grande
- Art.69 Comitati di quartiere e di frazione
- Art.70 Consulte di settore
- Art.71 Consultazioni ed iniziativa popolare
- Art.72 Diritto di iniziativa
- Art.73 Referendum consultivo
- Art.74 Pubblici dibattiti
- Art.75 Conferenza dei servizi pubblici locali
- Art.76 Azione popolare e delle Associazioni di protezione ambientale
- Art.77 Diritto di informazione e di accesso

Capo II ^ - Bilancio partecipativo

Art.78 – Finalità politiche e sociali

TITOLO VII ^ - DIFENSORE CIVICO

- Art.79 Istituto del Difensore civico
- Art.80 Funzioni del Difensore civico
- Art.81 Attività del Difensore civico
- Art.82 Requisiti del Difensore civico
- Art.83 Elezione e revoca
- Art.84 Indennità di funzione

TITOLO VIII ^ - FORME DI COLLABORAZIONE

- Art.85- Collaborazione fra Enti
- Art.86 Convenzioni e consorzi
- Art.87 Accordi di programma
- Art.88 Coordinamento tra Comuni

TITOLO IX ^ - ATTIVITA' NORMATIVA

- Art.89 Statuto e modifiche statutarie
- Art.90 Entrata in vigore dello statuto
- Art.91 Potestà regolamentari
- Art.92 Regolamenti vigenti
- Art.93 Adozione dei regolamenti



Art.1 Autonomia

- 1- Il Comune di Fabriano:
- è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica italiana;
- è ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà;
- si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali;
- svolge uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;
- valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;
- realizza, con i poteri e gli istituti del presente Statuto, l'autogoverno della comunità.

.

Art. 2 Finalità politiche e sociali

- 1-Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura il benessere fisico e sociale, lo sviluppo e il progresso civile nel pieno rispetto della compatibilità ambientali.
- 2-Il Comune promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali e internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle generazioni presenti e future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguarda altresì la coesistenza delle diverse specie viventi.
- 3-Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche alla attività amministrativa.
- 4- Il comune sostiene e favorisce l'artigianato anche nelle sue forme associate, garantendo un sistema efficace di servizi, ricerche, piani, aree attrezzate e diffuse.

Interviene per lo sviluppo e la qualificazione delle attività turistiche, garantendo risorse, coordinamento e promozione.

Promuove e favorisce l'organizzazione delle attività commerciali.

Sostiene lo sviluppo agricolo.

- 5-Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:
- a) dare pieno diritto alla effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Fabriano; a tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;
- b) valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;
- c) tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;
- d) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, favorendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;
- e) sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale ;
- f) tutela della persona e della famiglia secondo quanto sancito dagli artt.2, 3, 29 della Costituzione, intesa come primo nucleo naturale nell'ambito della società; valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi;
- g) tutela della vita umana, rispetto dei principi di bioetica e di procreazione assistita; rispetto della dignità del morente ;



- h) garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione nel rispetto della carta costituzionale;
- k) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori della cultura della tolleranza, della pace, della cooperazione internazionale e dell'integrazione.

Tutela e conservazione delle tradizioni e dei valori della cultura nazionale italiana e locale.

- i) sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;
- j) riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociale tra i sessi;
- 1) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione;
- m) superamento degli squilibri territoriali esistenti nel proprio ambito
- n) rifiuto della guerra, delle armi , del nucleare nel territorio nazionale salvo che per le finalità difensive.

Art. 3 Principi ispiratori

- 1- Il comune è titolare originario dei diritti, poteri e funzioni che attengono agli interessi della comunità.
 - a) informa la propria attività ai principi della sovranità popolare ed ispira la propria azione ai principi della legalità favorendo l'instaurazione di rapporti di fiducia tra amministratori ed amministrati;
 - b) riconosce la radici cristiane del nostro territorio che continuano a vivere facendo incontrare persone e formazioni di varie culture, nel valore primario della persona, della famiglia, della giustizia, della pace, della solidarietà e della sussidiarietà
 - c) promuove ed aderisce, nel rispetto delle leggi della Repubblica ed in conformità ai principi della Carta Europea delle autonomie locali, ratificata dal Parlamento Italiano il 30.12.1989, a forme di collaborazione, amicizia e solidarietà con Enti di altri paesi anche al fine di cooperare al superamento delle barriere tra popoli e culture,
 - d) si impegna a rispettare i diritti enunciati nella convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20.11.1989, ratificata con legge 27.05.1991 n°176 ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipenda dalla sua giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di etnia di appartenenza, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica od altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione economica, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza; adotta tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.
 - e) tutela e promuove i diritti dei cittadini, l'integrale sviluppo della persona e favorisce l'accoglienza degli stranieri che desiderino fissare la residenza nel suo territorio, nel rispetto delle diversità culturali
 - f) promuove ed attua le cosiddette "azioni positive" intese come "misure a beneficio delle donne al fine di rimuovere ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità per uomini e donne secondo le norme della legge 9.12.1977 n°903 dal titolo Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro".
 - g) tutela il patrimonio naturale, favorisce l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili ed il risparmio energetico. Si oppone alla coltivazione ed alla sperimentazione sul proprio territorio di quelle varietà, animali o vegetali, definite transgeniche
 - h) ispira la propria azione ai contenuti dei seguenti atti fondamentali:
 - Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino (26.08.1789)
 - -Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (Assemblea generale delle Nazioni Unite 10.12.1948)
 - Carta dell'UNESCO
 - Carta di Cracovia per la conservazione ed il restauro del patrimonio costruito (26.10.2000)
 - Dichiarazione di Istambul sul patrimonio immateriale (16 e 17 settembre 2002);
 - Carta di Firenze sulla salvaguardia dei beni culturali europei (1991)
 - Carta dei diritti degli anziani (Vienna 1982)
 - Dichiarazione di Washington sulla salvaguardia delle città storiche (1987)



- Agenda 21 sullo sviluppo locale sostenibile
- Convenzione di Rio de Janeiro sulla diversità biologica (1992)
- Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici (1997)
- Dichiarazione universale dei diritti degli animali (Bruxelles/Parigi 1978)
- Carta di Fonte Avellana sulla montagna
- La direttiva 2001/77CE del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità
- La convenzione quadro delle nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Gazzetta Ufficiale Europea n. L 033 del 07.02.1994
- COM (2003) 301 del 27.05.2003 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA verso una strategia tematica di prevenzione e riciclo dei rifiuti
- Il "Libro Bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili " approvato con delibera CIPE 6 agosto 1999



Art. 4 Elementi distintivi

- 1- Il territorio del Comune su cui è insediata la comunità di Fabriano ha un'estensione di Kmq. 269 e comprende oltre al capoluogo, le seguenti frazioni : Albacina, Borgo Tufico, Argignano, Bassano, Attiggio, Bastia, Belvedere, Cacciano, Campodiegoli, Campodonico, Cancelli, Castelletta, Coccore, Collamato, Collegiglioni, Cupo, Vallina, Marischio, Ca'Maiano, Varano, Melano, Moscano, Vallemontagnana, Nebbiano, Paterno, Poggio San Romualdo, Precicchie, Grotte, Montefiascone, Pecorile, San Giovanni, Vigne, Rocchetta, Rucce, San Donato, San Michele, Sant'Elia, Serradica, Valleremita.
- 2- La sede comunale è ubicata nel palazzo civico sito nel capoluogo, in essa si riunisce il Consiglio e la Giunta. In casi particolari il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi;
- 3- Il Comune ha lo stemma ed il gonfalone di cui ai bozzetti allegati al presente Statuto. Il Sindaco, secondo le modalità definite da apposito regolamento, può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune, scortato dai Vigili urbani in alta uniforme accompagnato dal Sindaco o da altro Amministratore Comunale.
- Il Sindaco può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
- 4- Il 24 Giugno è la ricorrenza del Patrono San Giovanni Battista ed è giornata festiva in tutto il territorio comunale. Il comune riconosce altresì, l'importanza sociale delle festività patronali a Fabriano e nelle frazioni quali fattori di aggregazione delle comunità locali.
- 5- All'interno del territorio del Comune di Fabriano non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive

Art. 5 Funzioni

- 1- Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio, principalmente nei settori organici dei servizi, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo civile, sociale ed economico, salvo quanto espressamente attribuito ad altri enti dalla legge statale e regionale e da provvedimenti della Comunità Economica Europea secondo il principio di sussidiarietà.
- 2- Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento, sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia.
- 3- Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
- 4- Le funzioni per i servizi di competenza statale sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale del Governo.

Art. 6 Principi sull'attività

- 1- L'attività del Comune si svolge nell'interesse pubblico, estendendo le utilità prodotte e il loro ambito di fruizione.
- 2- Il comune esercita le proprie funzioni assicurandosi adeguate risorse organizzative e finanziarie nell'osservanza degli equilibri finanziari previamente determinati e dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza attraverso la pubblicità degli atti.
- 3- Gli uffici comunali operano tramite procedimenti rapidi e finalizzati all'adozione degli atti amministrativi, in modo che sia assicurata la tempestività, la proporzionalità e l'efficacia delle decisioni, nonché la distinzione delle sfere di responsabilità.
- 4- Sono garantiti i diritti all'informazione e alla partecipazione di tutti coloro che vi abbiano interesse mediante l'utilizzazione di tutti gli strumenti utili, nel rispetto dei principi costituzionali di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa.



5- Il Comune, per motivate esigenze di economicità, efficienza ed efficacia e nel rispetto dei CCNL, può conferire a soggetti esterni all'amministrazione, tramite apposite convenzioni, stipulate a seguito di procedure ad evidenza pubblica, lo svolgimento di attività propedeutiche all'adozione di atti conclusivi di procedimenti, ovvero lo svolgimento di attività di supporto all'esercizio delle funzioni di competenza del Comune stesso.

Art. 7 Pubblicità dell'attività comunale. Albo pretorio

- 1- Le attività del comune si svolgono nel principio della trasparenza attraverso la pubblicità degli atti e della massima conoscibilità.
- 2- Nella sede comunale è istituito un apposito spazio destinato ad Albo Pretorio per la affissione di atti, provvedimenti, avvisi sottoposti a regime di pubblicazione dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti . Il Messo comunale cura la tenuta dell'Albo e l'affissione degli atti soggetti a pubblicazione.
- 3- La pubblicazione di atti , provvedimenti ed avvisi può avvenire anche in via telematica. Nella sede comunale viene resa disponibile una idonea postazione per la consultazione di tali atti
- 4- Si ricorre alla notifica a mezzo affissione all'Albo pretorio solo nei casi e con le modalità di cui all'art.140 c.p.c.

Art. 8 Rapporti con la Regione e gli altri Enti Locali. Unione di Comuni

- 1- Al Comune è attribuita la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative in base ai principi stabiliti dalla legge e secondo la sua dimensione territoriale, associativa ed organizzativa.
- 2 Il Comune promuove, in forme idonee, la cooperazione con i Comuni limitrofi, con la provincia e con la Regione per realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali finalizzato allo sviluppo civile, sociale ed economico A tal fine il Comune contribuisce alla definizione delle forme e dei modi di partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani, dei programmi e degli altri provvedimenti della Regione e della Provincia. In particolare interviene nella determinazione di criteri e delle procedure per la formazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-sanitaria ed economica, della pianificazione territoriale, attuativi dei programmi regionali e concernenti i Comuni e le Province.
- 3- Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti in piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
- 4- Il Comune promuove, con i Comuni dell'area territorialmente contigua, le più ampie forme di collaborazione e cooperazione per effettuare in modo continuato funzioni e servizi pubblici organizzabili e gestibili a livello sovra e pluri comunale. In ragione del suo ruolo di riferimento, si fa promotore di iniziative atte a costituire Unione di comuni con gli Enti contermini o a favorire le iniziative della Comunità Montana al fine di svolgere congiuntamente alcuni servizi, realizzando economie di azione e di scala.
- 5- Il Comune adegua la propria normativa a quella della Unione Europea, recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.



TITOLO III - ORGANI DEL COMUNE

Capo I^ - Gli organi di governo

Art.9 Organi

- 1- Sono organi di governo del Comune: il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta
- 2- Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
- 3- Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.
- 4- La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.
- 5 Gli Organi, esercitano le proprie competenze nel rispetto ed in conformità al principio di separazione tra i poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo loro attribuiti e la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica attribuita ai dirigenti.
- 6- Il comportamento dei componenti degli organi, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione.

Capo II^ - Il Consiglio

Art.10 Elezione, composizione e durata

- 1- Il Consiglio Comunale determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali ed i regolamenti di cui la legge espressamente gli attribuisce la competenza. Non può delegare tale potestà agli altri organi. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di finanziamento.
- 2- Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio sono disciplinati, nel rispetto delle norme statutarie, da un apposito Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
- 3- Il Consiglio è altresì dotato di autonomia finanziaria. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio di tale autonomia.
- 4- Il Consiglio Comunale assicura e garantisce lo sviluppo positivo dei rapporti e la cooperazione con soggetti pubblici, privati e gli istituti di partecipazione, attraverso opportune iniziative ed azioni di collegamento, di consultazione e di coordinamento.
- 5- Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico amministrativo dell'organo consiliare.
- 6- L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica, sono regolati dalla legge.
- 7- I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione; resta fermo quanto stabilito per la supplenza dagli artt.45 e 59 del TU 267 del 18/8/2000.
- 8- Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. L'urgenza e l'improrogabilità devono essere motivate e inserite all'interno degli atti che vengono adottati a discrezione dello stesso Consiglio Comunale ai sensi dell'apposito Regolamento per il funzionamento del Consiglio.
- 9- I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.



Art.11 Adempimenti della prima seduta

- 1- La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione
- 2- Nella prima seduta, presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del Presidente, il Consiglio, in seduta pubblica ed a voto palese:
- a) procede alla convalida degli eletti verificando le cause di ineleggibilità e di incompatibilità ai sensi di legge e disponendo le eventuali surrogazioni. Nel caso in cui nel corso della discussione sorgano questioni di tal genere, la seduta consiliare prosegue regolarmente con la presenza dei consiglieri in carica ancorché interessati dalla contestazione e contestualmente viene attivata la procedura di cui all'art.69 del TU n.267/2000.
 - b) Elegge il Presidente del Consiglio Comunale, secondo le modalità di cui all'art. 18
- c) Prende atto del giuramento del Sindaco nella formula che segue : "Giuro di rispettare e difendere la Costituzione e le leggi della Repubblica e di improntare la mia attività amministrativa al rispetto delle prerogative del Consiglio Comunale dei principi di trasparenza e collegialità nell'azione e dei principi e finalità contenuti nello Statuto".
 - d) Elegge tra i propri componenti la Commissione Elettorale Comunale.

Art.12 Doveri e prerogative dei consiglieri

- 1- I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente debbono rispondere, esercitano quindi le funzioni senza vincolo di mandato. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge.
- 2- I consiglieri comunali che non intervengono alle riunioni consiliari e a quelle delle commissioni consiliari di cui sono membri per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze e le procedure da adottare sono disciplinate dall'apposito Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
- 3- I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione su ogni oggetto di competenza del consiglio comunale
- 4- Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio Comunale.
- 5- I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabiliti dal Regolamento, hanno diritto di visionare e di estrarre copia degli atti e dei documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto ad ottenere, da parte del Presidente del Consiglio Comunale, un' adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, attraverso l'attività della Conferenza dei Capigruppo.
- 6- Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale

Art.13 Gettone di presenza

- 1- I consiglieri comunali hanno diritto ad un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari. La misura del gettone di presenza è definita dal consiglio comunale con propria deliberazione, nel rispetto dei limiti di legge.
- 2- Ogni consigliere può richiedere la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione il cui importo è stabilito dal Consiglio comunale e disciplinato da apposito regolamento approvato dallo stesso. L' importo non può comunque essere superiore ad 1/3 dell'indennità massima prevista per il Sindaco



Art. 14 Gruppi Consiliari

- 1- I consiglieri possono costituirsi in gruppi con le modalità disciplinate dal regolamento del consiglio comunale, dandone comunicazione al Presidente unitamente alla indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
- 2- I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti .Tali gruppi possono essere costituiti anche da un solo membro.
- 3- I gruppi, sia di maggioranza che di minoranza, per l'esercizio delle proprie funzioni debbono avere a disposizione idonei spazi e supporti tecnico-amministrativi e finanziari. Tali spazi ed i supporti tecnici e finanziari debbono essere individuati entro 30 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale e degli stessi deve essere data comunicazione ai capigruppo consiliari



Art. 15

Commissioni Consiliari Permanenti e Speciali.

- 1- Il Consiglio si avvale di Commissioni permanenti costituite nel proprio seno sulla base del criterio di rappresentanza proporzionale tra maggioranza e minoranza e al loro interno. Il regolamento determina il funzionamento, l'organizzazione, i poteri delle Commissioni, la formazione, la pubblicità dei lavori, le consultazioni delle forme associative e in generale delle espressioni rappresentative della comunità locale.
- 2- Le Commissioni, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta municipale e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio.
- 3- Le Commissioni Consiliari permanenti, tramite i Presidenti, hanno il compito di redigere sugli argomenti trattati una relazione da presentare al Consiglio Comunale almeno una volta all'anno.
- 4- Le Commissioni permanenti hanno potere referente e cioè di agevolare e snellire i lavori dell'assemblea svolgendo attività preparatoria sulle proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio.
- 5- Nelle commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
- 6- E' altresì istituita la Conferenza dei Capigruppo costituita da tutti i capigruppo presenti in Consiglio, con la funzione di organizzare , programmare e disciplinare i lavori del consiglio comunale. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel Regolamento del Consiglio Comunale.
- A maggioranza assoluta dei propri membri il Consiglio può istituire al proprio interno commissioni speciali di indagine sulla attività dell'amministrazione comunale. Le Commissioni debbono rispecchiare, tenuto conto della consistenza numerica dei gruppi consiliari, la composizione del Consiglio Comunale. La deliberazione che istituisce la commissione speciale indica l'oggetto, la composizione ed il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio. La Commissione provvede ad eleggere un proprio Presidente. Essa è sciolta di diritto subito dopo aver riferito al Consiglio

Art. 16 Consigliere straniero aggiunto

- 1- E' istituita la figura del Consigliere extracomunitario aggiunto, riconoscendo ai cittadini extracomunitari maggiorenni residenti, in regola con le leggi in materia di immigrazione, il diritto di eleggere propri rappresentanti, chiamati a partecipare ai lavori del Consiglio Comunale con diritto di informazione preliminare sugli oggetti all'ordine del giorno, con solo diritto di parola e senza concorrere a determinare il numero legale della seduta.
- L'elezione dei consiglieri extracomunitari aggiunti, la determinazione del loro numero, le funzioni ed attribuzioni nonché le modalità di elezione stessa è disciplinata da apposito Regolamento e avviene in coincidenza con le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale. Nella fase di prima applicazione, le elezioni avranno luogo entro sei mesi dall'adozione dell'apposito regolamento. La durata in carica è la stessa del consigliere comunale.
- 3- Il Comune assicura le migliori condizioni operative per l'esercizio del mandato

Art. 17 Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi

- 1- Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva promuove l'elezione del Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi.
- 2- Il Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: pace, integrazione, politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF.



3- Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi sono stabiliti con apposito Regolamento.

Art. 18 Presidenza del Consiglio Comunale

- 1- Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente, o in caso di assenza o impedimento dal consigliere anziano, eletto dall'assemblea a scrutinio segreto nella prima seduta del Consiglio Comunale e subito dopo la convalida degli eletti.
- L'elezione del Presidente del Consiglio avviene con il voto della maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune. Se dopo due votazioni nessuno ottiene tale maggioranza si procede, nella stessa seduta, alla votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione ed è proclamato eletto chi ottiene il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti nella seconda votazione parteciperà al ballottaggio il candidato più anziano d'età.
- 3- Il Presidente del Consiglio dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto e cessa dalla carica nel caso di dimissioni volontarie che sono irrevocabili e immediatamente efficaci o per revoca secondo il successivo articolo.
- 4- Il Presidente del Consiglio è organo super partes garante del rispetto del ruolo dei consiglieri, siano essi di maggioranza o di opposizione, nonché delle norme del presente Statuto e del regolamento del Consiglio.
- 5- I poteri del Presidente sono:
 - a) la rappresentanza del Consiglio
 - b) la predisposizione dell'ordine del giorno in recepimento delle proposte presentate dal Sindaco e dalla giunta, eventualmente dai singoli consiglieri e dagli altri soggetti previsti dallo statuto e dai regolamenti.
 - c) La direzione dei lavori del Consiglio assicurando l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni;
 - d)La convocazione del Consiglio, sentito il Sindaco e previa consultazione con la conferenza dei capigruppo;
 - e) La proclamazione del risultato delle votazioni;
 - f) L'informazione preventiva ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri attraverso la conferenza dei Capigruppo
 - g) La presidenza della conferenza dei capigruppo
 - h) L'attivazione e il coordinamento delle commissioni consiliari e delle altre commissioni eventualmente istituite e la vigilanza sul loro regolare funzionamento;
 - i) La cura dei rapporti periodici del Consiglio con l'organo di revisione economico finanziaria e con il difensore civico secondo quanto previsto dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, fatti salvi i diritti di ogni consigliere
- 6- Il Presidente è garante dell'autonoma responsabilità di indirizzo, di programma, di pianificazione e di controllo dell'organo consiliare; nell'espletamento delle sue funzioni non compete allo stesso alcuna discrezionalità e i suoi provvedimenti debbono essere motivati sulla base dello Statuto e del Regolamento del Consiglio.

Art. 19 Mozione di sfiducia nei confronti del Presidente del Consiglio

- 1- Il Presidente del Consiglio può essere revocato a seguito di approvazione di una mozione di sfiducia per reiterata violazione di legge, dello Statuto, dei regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità dei lavori del Consiglio . La mozione può essere presentata dal Sindaco o da almeno 1/3 dei consiglieri assegnati e votata a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
- 2- La seduta in cui viene posta in discussione la mozione di sfiducia nei confronti del Presidente del Consiglio è presieduta dal consigliere anziano.



Art. 20 Funzionamento del Consiglio

- 1- L'attività del Consiglio, nel rispetto delle norme statutarie, è disciplinata da un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti. Il Regolamento disciplina le modalità per la convocazione, per la validità delle sedute, per la presentazione e la discussione delle proposte, sulla base dei principi fissati dallo Statuto.
- 2- Il Consiglio Comunale è riunito validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, senza computare a tal fine il Sindaco. Per la validità delle adunanze in seconda convocazione devono essere presenti almeno i 2/5 dei consiglieri in carica, senza computare a tal fine il Sindaco. Il Consiglio delibera a votazione palese ed a maggioranza dei votanti, fatte salve le maggioranze qualificate espressamente richieste dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento Consiliare.
- 3- L'adunanza in seconda convocazione, da considerarsi evento eccezionale e comunque non effettuabile più di due volte l'anno, deve avvenire in altro giorno da prevedersi nell'avviso in prima convocazione, dandone comunicazione ai consiglieri assenti nella prima adunanza.
- 4- Per le nomine e le designazioni, espressamente riservate dalla legge alla competenza consiliare, è sufficiente la maggioranza relativa. Per le rappresentanze spettanti alla minoranza sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che hanno riportato maggiori voti.
- 5- Le sedute del Consiglio devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito. In caso di urgenza, la convocazione contenente le specifiche motivazioni dell'urgenza può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
- 6- Il Presidente è tenuto ad indire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni dalla richiesta, quando lo richiedano 1/5 dei consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
- 7- Il Consiglio Comunale si riunisce di norma almeno una volta al mese e comunque quando ulteriormente occorra, su convocazione del Presidente del Consiglio che fissa il giorno e l'ora della seduta. L'avviso di convocazione, comprendente l'elenco degli argomenti da trattare, è inviato ai singoli consiglieri nei termini e secondo le modalità stabilite dal Regolamento per il Consiglio Comunale, prevedendo che, su richiesta dei destinatari, lo stesso possa avvenire anche a mezzo di posta elettronica.
- 8- le sedute sono pubbliche salvo i casi previsti dalle leggi o dai regolamenti.

Art.21 Linee programmatiche dell'azione di governo dell'Ente

- 1- Entro 90 giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo, da sottoporre alla votazione del Consiglio Comunale.
- 2- Annualmente e con le modalità definite dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del sindaco e dei rispettivi Assessori. Nel corso della durata del mandato il Sindaco, sentita la Giunta, può presentare al Consiglio Comunale eventuali integrazioni, con adeguamenti e/o modifiche, alle linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
- 3- Al termine del mandato politico-amministrativo il Sindaco, sentita la Giunta, presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.



Art.22 Competenza del Consiglio

- 1- Il Consiglio Comunale esercita le funzionI e le competenze attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e in particolare le competenze allo stesso attribuite dall'art.42 del T.U. 267/2000.
- 2- L'attività di indirizzo politico amministrativo è esercitata dal Consiglio Comunale:
 - a) Con l'adozione dello statuto e dei regolamenti;
- b) Con la partecipazione all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche presentate dal Sindaco:
- c) Con l'adozione al fine della predisposizione dei bilanci annuale e pluriennale di un documento di indirizzi che contenga una ipotesi sull'andamento complessivo delle risorse disponibili per l'ente, tenuto conto delle entrate e delle spese, e degli investimenti e che determini su questa base le priorità di intervento e la dislocazione delle risorse per aggregati significativi in termini qualitativi e quantitativi.
- d) Con la determinazione dei criteri generali per l'adozione da parte della Giunta del regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- e) Con gli indirizzi stabiliti per la nomina e designazione da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e d istituzioni;
- f) Con la espressione degli indirizzi per il coordinamento e l'organizzazione da parte del Sindaco degli orari delle attività;
 - g) Con la definizione dei compiti degli organismi di decentramento e partecipazione;
- h) Con gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti di previdenza e assistenza, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- i) Con gli eventuali indirizzi orientativi espressi con ordine del giorno o mozioni sulle attività o funzioni esercitate dal comune;
 - j) Con la valutazione dell'esito di referendum e la determinazione degli indirizzi di attuazione;
- k) con le deliberazioni in ordine ad acquisti, alienazioni, permute immobiliari, accettazione o rifiuto di lasciti o donazioni immobiliari
- l) Con ogni altra attività, funzione ed intervento per i quali la legge o il presente statuto dispongono l'esercizio da parte del Consiglio delle funzioni di indirizzo.

Art. 23 Attività di controllo del Consiglio Comunale

- 1- Le funzioni di controllo esplicate dal consiglio, oltre a quelle previste specificatamente all'art 21 relativo alle linee programmatiche di governo, sono:
 - a- il controllo del rispetto dei tempi di avanzamento delle previsioni comprese nel programma annuale dei lavori pubblici;
 - b- la verifica delle risultanze del controllo di gestione relative allo stato di attuazione degli obbiettivi programmati con le previsioni di bilancio;
 - c- l'esame del rendiconto della gestione e della documentazione allegata, nonché, l'esame della relazione relativa al controllo strategico;
 - d- l'esame della relazione annuale ed, eventualmente di quelle periodiche, del difensore civico e del collegio dei revisori dei conti;
 - e- la valutazione delle relazioni presentate annualmente in sede di conto consuntivo dai rappresentanti del Comune nominati in istituzioni, consorzi, aziende e società dipendenti dal Comune, o da esso controllati o partecipati.
 - f- Il controllo del rispetto degli indirizzi in materia di ordinamento di uffici e servizi
- 2- L'attività di controllo è funzione che compete al consiglio comunale ed a tutti i consiglieri.



•

Art. 24 Natura e funzioni

- 1- La Giunta è organo di governo del Comune e collabora con il Sindaco per l'attuazione degli indirizzi generali adottati dal Consiglio, al fine della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio.
- 2- La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta definisce gli obiettivi e i programmi da attuare adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati della attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
- 3- La Giunta riferisce annualmente in sede di conto consuntivo al Consiglio Comunale sulla sua attività.

Art.25 Composizione

- 1- La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori non inferiore ad un quinto e non superiore ad un terzo del numero dei consiglieri assegnati, Sindaco incluso, di cui uno è investito della carica di vicesindaco, assicurando condizioni di pari opportunità tra uomini e donne.
- 2- Gli Assessori sono nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i consiglieri.
- 3- La carica di Assessore comunale è incompatibile con quella di consigliere. In caso di nomina, il consigliere decade dalla carica all'atto dell'accettazione e al suo posto subentra il primo dei non eletti.
- 4- E' fatto divieto agli assessori di ricoprire incarichi o assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune. I componenti della Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
- 5- I requisiti per la nomina di assessore sono verificati dalla Giunta nella sua prima seduta .
- 6- Gli assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari con facoltà di prendere la parola, ma senza diritto di voto e senza concorrere al quorum per la validità delle rispettive adunanze e sedute. Possono presentare emendamenti limitatamente alle proposte relative alle materie di propria competenza.
- 7- Le dimissioni dalla carica di Assessore vanno presentate al Sindaco; esse hanno effetto dal momento della loro accettazione da parte del Sindaco.
- 8- Alla sostituzione degli Assessori dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.
- 9- La Giunta rimane in carica sino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale e , in caso di ballottaggio, fino alla proclamazione della elezione del nuovo Sindaco.
- 10- La Giunta entra in carica con la pienezza delle sue funzioni all'atto della nomina degli Assessori da parte del Sindaco neo eletto.



Art. 26 Funzionamento della Giunta

- 1- La giunta è convocata e presieduta dal sindaco o da chi ne fa le veci.Le modalità di convocazione di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa o da l Sindaco.
- 2- Le sedute della giunta non sono pubbliche salvo diversa decisione della giunta stessa.
- 3- Alle sedute della giunta partecipa il segretario comunale ed in caso di sua assenza o impedimento, il vice segretario. I verbali delle deliberazioni adottate dalla giunta sono sottoscritti dal sindaco e dal segretario comunale o da chi ne fa le veci.
- 4- La giunta opera attraverso deliberazioni collegiali. Le sedute sono valide se è presente la metà più uno dei componenti o la metà arrotondata per eccesso in caso di numero dei componenti dispari. Delibera a maggioranza dei presenti . In caso di parità prevale il voto del sindaco o di chi ne fa le veci.
- 5- La giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del sindaco, degli assessori e dei dipendenti a cui sono state attribuite funzioni di direzione. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dalle attestazioni scritte richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.
- Gli assessori coadiuvano il sindaco per assicurare l'attuazione degli indirizzi generali del consiglio e l'integrazione di obiettivi, attività e risultati nel perseguimento di un indirizzo o nella realizzazione di un progetto. In particolare la giunta collabora con il sindaco per la redazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato ed alla loro attuazione. Gli assessori elaborano ed aggiornano annualmente un programma delle attività del settore a cui sovrintendono. In detto programma vanno determinati gli indirizzi di azione e i risultati da raggiungere. Il programma è predisposto con il contributo del responsabile del servizio di competenza, è approvato dalla giunta e costituisce il termine di riferimento per la stesura degli obiettivi sulla cui attuazione l'assessore vigila e risponde personalmente al sindaco e alla giunta.

Art. 27 Competenza della Giunta

- 1- La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del Testo Unico n. 267 del 18.08.2000 nelle funzioni di governo che non siano riservati dalla legge e dal presente statuto al consiglio e che non ricadano nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore o ai Dirigenti.
- 2 La Giunta opera attraverso atti di indirizzo definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essa spetta in particolare:
- a- la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- b l'approvazione di progetti preliminari e definitivi relativi a singole opere pubbliche previste nei relativi programmi;
- c l'adozione del regolamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri fissati dal consiglio comunale;
 - d- la determinazione di tariffe, canoni, aliquote ed analoghi oneri a carico di terzi;
 - e l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni mobiliari;
- f la predisposizione dello schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e gli altri atti correlati sulla base di quanto previsto dall'art.21 lett. c) del presente Statuto;
- g la definizione del piano esecutivo di gestione in base alla proposta del Direttore Generale ove nominato, o, in caso contrario, sentita la conferenza dei dirigenti,;
 - h la determinazione in aumento o in diminuzione delle indennità del sindaco e degli assessori;
- i l'attribuzione delle risorse umane attraverso il piano triennale di assunzioni, da approvarsi dal Consiglio Comunale;
- 1 gli atti di controllo dell'azione gestionale dei dirigenti da compiere con gli ausili degli organismi di controllo previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti;



- m-1' esercizio , previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, delle funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia, quando non espressamente attribuite dalla Legge e dallo Statuto ad altro organo.
- 3- Le deliberazioni adottate dalla Giunta che non siano atti di mero indirizzo debbono avere il parere in ordine alla regolarità tecnica del dirigente responsabile e, qualora comportino entrate o uscite, del responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile.

Capo IV^ - Il Sindaco

Art. 28 Il Sindaco

- Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica. Rappresenta l'ente, sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e svolge le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali delegate o sub delegate al Comune e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati.
- 2- Il Sindaco assicura l'unità di indirizzo amministrativo dell'azione comunale, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori, che gli rispondono personalmente. Spetta al sindaco la responsabilità di garantire la traduzione degli indirizzi deliberati dal consiglio in atti e programmi operativi che ne consentano la realizzazione. Impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore Generale, se nominato, e ai Dirigenti in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
- 3- Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Art. 29 Competenze del Sindaco

- 1. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta, dirige e coordina i lavori della stessa garantendone la collegialità dell'azione e mantenendo l'unità di indirizzo politico-amministrativo.
- 2. Spetta al Sindaco:
- a) nominare i componenti della Giunta e revocarli, dandone motivata comunicazione al Consiglio, con facoltà di assegnazione ad essi delle deleghe per l'esercizio delle proprie attribuzioni;
- b) convocare la prima seduta del Consiglio Comunale neo eletto e redigere il relativo ordine del giorno;
- c) provvedere, sulla base degli indirizzi consiliari, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- d) promuovere iniziative ed impartire direttive atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, società o altri enti pubblici o privati appartenenti al Comune o a cui lo stesso partecipa, svolgano la loro attività secondo gli indirizzi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli obiettivi attuativi espressi dalla giunta;
- e) promuovere il coordinamento dell'azione dei diversi soggetti pubblici operanti nel territorio, sia nelle forme di conferenze periodiche o finalizzate a specifici obiettivi, sia con iniziative per attivare flussi e scambi di informazioni sull'attività dei soggetti pubblici di interesse della collettività locale;
- f) rappresentare il Comune nell'assemblea dei consorzi comunali e provinciali per la gestione associata di uno o più servizi.
- g) assumere l'iniziativa, concludere e sottoscrivere accordi di programma, ferma restando la sua facoltà di delegare assessori o dirigenti comunali per la partecipazione alle singole sedute;
- h) nominare e revocare il segretario comunale ed eventualmente il direttore generale ai sensi dell'art.108 del D.Lgs.267/2000, i responsabili dei servizi e delle altre tipologie direzionali previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché attribuire, definire e revocare gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge, dallo statuto e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - i) nominare il vice sindaco



- j) risolvere, avvalendosi del direttore generale, ove nominato, eventuali conflitti di competenza, attivi e passivi, nonché coordinare e dare impulso agli interventi la cui progettazione, sovraintendenza e verifica siano affidati al compito congiunto di più organi o apparati dell'amministrazione, ovvero richiedano l'integrazione funzionale rispetto all'ordinario assetto delle competenze;
- k) promuovere indagini e verifiche amministrative sull'attività del Comune, nonché delle Istituzioni, Aziende, Società o altri Enti pubblici e privati appartenenti o partecipati dal Comune;
- l) sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività delegata ai singoli assessorati per sottoporli all'esame della giunta;
 - m) convocare i comizi per i referendum comunali.
- n) attribuire ai consiglieri incarichi particolari su problematiche inerenti l'attività dell'Ente, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 64 D.Lgs.267/2000
- 3. Il Sindaco esercita altresì quale autorità locale le funzioni attribuitegli da specifiche disposizioni di legge. In particolare:
- in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale adotta ordinanze contingibili ed urgenti;
- coordina e riorganizza, in base agli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi e uffici pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
- 4. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. In caso di emergenza , ovvero quando per circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi e uffici pubblici.
- 5. Al Sindaco è interdetto ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.
- 6- Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono la denominazione di decreti. Essi vengono trasmessi in elenco ai Capigruppo consiliari.

Art. 30 Rappresentanza legale dell'Ente

- 1- La rappresentanza legale del Comune di Fabriano, anche in giudizio, spetta al Sindaco.
- 2- La determinazione in ordine alla proposizione dell'azione giudiziaria ovvero alla resistenza in giudizio compete alla Giunta comunale la quale autorizza il Sindaco a conferire mandato a legale di fiducia della stessa



Art. 31 Vice Sindaco

- 1- Il vice sindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.
- 2- In caso di contestuale assenza o di impedimento temporaneo del sindaco e del vice sindaco, le funzioni del sindaco sono esercitate dall'assessore più anziano d'età.

Art.32 Deleghe

- 1. Il sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.
- 2. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti.
- 3. L'atto di delega in forma scritta obbligatoria indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e può contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata

La potestà del delegato concorre con quella del sindaco e non la sostituisce ed il sindaco, anche dopo aver rilasciato delega, può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.

- 5. La delega può essere revocata dal sindaco, con provvedimento motivato, in qualunque momento.
- 6. I provvedimenti di delega e di revoca sono comunicati al consiglio

.Art. 33

Mozione di sfiducia – dimissioni – impedimento – rimozione – decadenza – sospensione o decesso del Sindaco

- 1 Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
- 2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
- 3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati senza computare il sindaco e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione al protocollo generale del Comune. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.
- 4. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si ha la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio con contestuale nomina di un commissario. Qualora si verifichi taluna delle altre cause di cui all'articolo 53, comma 1 del Testo Unico n.267 del 18.08.2000, il consiglio e la giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del sindaco sono svolte dal vice sindaco.
- Il vice sindaco è tenuto a svolgere l'ordinaria amministrazione al solo fine di assicurare il regolare funzionamento della giunta comunale per gli atti riguardanti l'attuazione dei programmi deliberati dal consiglio comunale.
- L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vice Sindaco, o, in mancanza, dall'Assessore più anziano d'età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari. La commissione nel termine perentorio di trenta giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulla ragione dell'impedimento.Il Consiglio si pronuncia sulla relazione, in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione entro 10 giorni dalla presentazione.
- 7- La decadenza dalla carica di Sindaco può essere proposta in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al Tribunale Civile con ricorso da notificare all'Amministrazione interessata.



Art. 34 Obbligo di astensione

- 1- Salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge i componenti degli organi comunali debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti debbono astenersi quando si tratta d'interesse dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi.
- 2. Il divieto di cui al comma 1 comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.
- 3. Il presente articolo si applica anche al segretario comunale e al vice segretario.



Comune di Fabriano TITOLO IV – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Capo I^ - L'organizzazione amministrativa

Art. 35 Principi generali dell'organizzazione

- 1- Il Comune disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e nel rispetto dei principi costituzionali di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa.
- 2. L'organizzazione è improntata, secondo criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi comunali elettivi.
- 3. Per il perseguimento di tale finalità si adoperano con distinti ruoli e distinte sfere di azione, nella pari dignità istituzionale, gli organi elettivi, cui spettano poteri di indirizzo e di controllo, e gli organi burocratici, cui spetta la gestione amministrativa.

Art. 36 Organizzazione degli uffici e dei servizi

- 1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati con apposito regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in conformità alle disposizioni di legge, del presente statuto e nel rispetto delle norme contrattuali per il personale degli enti locali.
- 2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è adottato dalla giunta in conformità a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione previsti dall'ordinamento e dal presente statuto ed ai criteri ed indirizzi espressi dal consiglio comunale.
- 3. L'organizzazione di cui al comma 1. si uniforma al principio per il quale gli organi di governo definiscono, anche con atti di indirizzo, gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
- 4. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità e flessibilità in relazione alle esigenze dell'ente e in funzione del programma di governo. Nel rispetto dei principi di professionalità e responsabilità, l'organizzazione può prevedere la mobilità negli incarichi sia a livello dirigenziale e di direzione, sia in tutte le posizioni di lavoro in cui è più elevato il grado di discrezionalità dei dipendenti, ciò al fine di assicurare una maggiore trasparenza dell'azione amministrativa a garanzia dei cittadini.
- 5. Il regolamento definisce criteri e caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando per ciascuno di essi le responsabilità attribuite e i risultati attesi.
- 6. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle attribuzioni gestionali proprie dei responsabili delle strutture di massima dimensione e delle altre eventuali tipologie attivate, ne specifica le modalità attuativo-esecutive, anche distinguendole in relazione alla complessità delle rispettive attività di produzione diretta e di supporto. Determina le modalità attraverso cui i responsabili gestiscono le risorse reali e personali loro attribuite, nonché quelle occorrenti a sopperire eventuali carenze nell'organico o altre situazioni legate alla temporanea assenza di personale e quelle relative all'eventuale trasferimento di personale tra le strutture di massima dimensione

Art. 37 Diritti e Doveri dei dipendenti

- 1 I dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
- 2 Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati.



- 3 L'aggiornamento e la formazione del personale, la sua riconversione, la mobilità interna, costituiscono strumenti per favorire e conseguire l'accrescimento professionale ed un suo più razionale impiego.
- Il Comune assicura condizioni di lavoro idonee a preservare la salute e l'integrità psicofisica del personale, e garantire il pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

Art.38 Direttore Generale

- 1- Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato per la durata del mandato del sindaco, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione.
- 2 Nel caso in cui il direttore generale non sia nominato, il Sindaco può attribuire le relative funzioni al segretario comunale, per l'intero periodo del mandato amministrativo. In questo caso, si applicano al segretario comunale tutte le statuizioni previste per il direttore generale.

Art.39 Compiti del direttore generale

- 1- Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi conseguenti agli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tal riguardo, gli impartirà il sindaco;
- 2- Il direttore generale sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i dirigenti che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate;
- 3- Il Direttore generale si fa carico, in particolare, della unitarietà e coerenza dell'azione dei Dirigenti per quanto attiene al processo di pianificazione, rispetto agli indirizzi e agli obiettivi individuati dagli organi di governo del Comune



Art. 40

Dirigenti – Funzioni e responsabilità

- 1- Compete ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme stabilite dallo statuto e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
- 2- L'attribuzione della responsabilità di direzione spetta al Sindaco che la conferisce secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorso
- 3- La responsabilità di direzione di settore è attribuita a tempo determinato, salvo rinnovo espresso. I dirigenti possono essere rimossi anticipatamente dall'incarico nei casi previsti dall'art.109 D.Lgs.267/2000
- 4– I dirigenti sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa, dell'imparzialità, dell'efficienza della gestione e del conseguimento degli obiettivi dell'ente.
- 5. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale così come determinate dagli articoli 97 e 108 del Testo Unico n.267/.2000 e dal presente statuto.
- 6- Sono attribuiti ai dirigenti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico tra i quali in particolare quelli indicati dal 3° comma dell'articolo 107 del Testo Unico n.267 del 18.08.2000 e da altre norme in materia di direzione e organizzazione della pubblica amministrazione, nonché quelli agli stessi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti dell'ente.
- 7- Nell'ambito delle materie di propria competenza i Dirigenti individuano i responsabili dei procedimenti finalizzati all'emanazione dei provvedimenti amministrativi.
- 8- I dirigenti, nel rispetto della legge e delle declaratorie sancite dai contratti collettivi di lavoro e salva restando la loro personale responsabilità in vigilando, possono delegare proprie competenze al personale avente titolo facente parte della propria struttura, in conformità ai criteri e alle modalità stabilite nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
- 9- In presenza di motivate esigenze di organizzazione della struttura operativa ed in relazione alla natura delle funzioni da attribuire, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere il conferimento della titolarità di uffici e servizi della dotazione organica anche a funzionari di qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale, con le modalità e nei termini previsti dallo stesso regolamento.

Art. 41 Funzioni di indirizzo e di controllo

- 1- Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono l'istituzione di servizi e strumenti per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo strategico e di controllo interno di gestione previsti dalla legge, nonché per la valutazione della struttura dirigenziale.
- 2. L'attività di controllo strategico è finalizzata a verificare l'effettiva attuazione delle scelte contenute negli atti di indirizzo politico. Essa consiste nell'analisi preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le funzioni affidate dalle norme, gli obiettivi programmatici prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nell'identificazione di eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.
- 3. L'attività di controllo di gestione è finalizzata a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi, risultati e benefici. Le modalità per l'effettuazione di detto controllo sono stabilite dal regolamento sull'ordinamento finanziario e contabile.
- 4. I risultati relativi alla valutazione dei dirigenti, al controllo strategico ed al controllo di gestione sono portati a conoscenza ogni anno, in sede di approvazione del conto consuntivo e con le modalità previste dai regolamenti, degli organi di vertice dell'amministrazione e degli organi di indirizzo politico-amministrativo: Giunta e Consiglio Comunale.



Art.42 Segretario comunale

- 1- Il Comune ha un segretario comunale, iscritto nell'albo previsto dagli articoli 98 e 102 del Testo Unico n.267 del 18.08.2000. Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in merito alla conformità dell'azione ammistrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
- 2. Il segretario partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione. Le modalità per l'esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento dell'ente.
- 3. Il segretario può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente.
- 4. Il segretario esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti e conferitagli dal sindaco.
- 5. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco da cui dipende funzionalmente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, ad eccezione del caso in cui il sindaco abbia nominato il direttore generale al quale spetta l'esercizio delle funzioni suddette.
- 6. In presenza della figura del direttore generale, le analitiche attribuzioni del segretario e del direttore sono disciplinate nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei relativi ed autonomi ruoli.

Art. 43 Vice Segretario

- 1- E' istituita la figura del vice segretario con funzioni vicarie del segretario in caso di vacanza o di sua assenza o impedimento.
- 2. Il vice segretario collabora con il segretario comunale e lo coadiuva nelle proprie funzioni, anche attraverso l'espletamento di competenze dallo stesso delegategli.
- 3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i criteri e le modalità per la nomina del vice segretario.

.Art.44 Procedimento amministrativo

- 1- L'attività amministrativa si deve svolgere secondo i criteri di economicità, efficacia, trasparenza e partecipazione dei soggetti interessati a norma della legge 07.08.1990, n. 241 e nel rispetto delle disposizioni legislative di settore.
- 2. Il procedimento non può essere ritardato se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. Per i procedimenti amministrativi che coinvolgono vari interessi pubblici o che necessitano di intese o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14 della legge 07.08.1990 n.241 e successive modificazioni.
- 3. Per ogni procedimento, il regolamento determina l'unità organizzativa e il soggetto responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale. Le determinazioni regolamentari sono rese pubbliche nelle forme più idonee, comunque mediante pubblicazione sul periodico del Consiglio Comunale.
- 4. E' garantita, attraverso misure organizzative idonee, l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte dei cittadini a norma della legge.



Art. 45

Partecipazione al procedimento amministrativo

- 1- E' assicurata la partecipazione dei soggetti titolari di interessi legittimi o portatori di interessi pubblici o privati o di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati ai procedimenti di amministrazione giuridica puntuale a norma della legge 07.08.1990, n. 241 e secondo le modalità ed i termini previsti da apposito regolamento.
- 2- Ove sussistano oggettive e concrete ragioni di urgenza è facoltà dell'amministrazione adottare provvedimenti cautelari, anche prima di porre in essere quanto previsto nel comma 1. (uno).

Art. 46 Giusto procedimento

- 1- Tutti i procedimenti che conseguano obbligatoriamente ad un'istanza o che sono iniziati d'ufficio sono conclusi con l'adozione e l'emanazione di un provvedimento . Il termine per la conclusione di ogni procedimento è determinato dal regolamento, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.
- 2- Ogni provvedimento amministrativo dell'Ente, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento di pubblici concorsi ed il personale deve essere fornito di motivazione a norma dell'articolo 3 della legge 07.08.1990, n. 241. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi, di natura finanziaria e per quelli a contenuto generale.
- 3. In ogni atto notificato al destinatario è indicato il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Capo II^ - I servizi pubblici locali

Art. 47 Servizi Pubblici. Modalità di gestione

- 1- Il Comune garantisce lo svolgimento dei servizi necessari alla soddisfazione dei bisogni del cittadino nell'interesse del pubblico, erogati in forma singola o associata secondo le seguenti forme :
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda,
 - b) in concessione a terzi, normalmente scelta attraverso gara ed apposito contratto di servizio, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale,
 - c) a mezzo di azienda speciale,
 - d) a mezzo di istituzione,
 - e) a mezzo di società di capitali o altre forme previste dalla legge.
- 2- E' competenza del consiglio comunale scegliere la forma di gestione da adottare mediante apposita delibera, previo parere reso dal Collegio dei revisori dei conti, sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire, adottando una delle forme previste dall'articolo 113 del Testo Unico n.267 del 18.08.2000 o dalle altre norme vigenti in materia.
- 3- I modelli gestionali verranno scelti mediante l'approvazione, da parte del consiglio comunale, degli atti di seguito indicati :
 - a) relativamente al consorzio, statuto e convenzione ai sensi del comma 2 dell'art.31 D.Lgs.267/2000,
 - b) relativamente all'azienda speciale, lo statuto ai sensi del comma 1 dell'art.114 d.Lgs.267/2000,
 - c) relativamente all'istituzione, il regolamento ai sensi del comma 5 dell'art.114 D.Lgs.267/2000;
 - d) relativamente alle società, lo statuto ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'art.42 D.Lgs.267/2000
 - e) relativamente all'unione di comuni, l'atto costitutivo e lo Statuto ai sensi dell'art. 32 D.Lgs.267/2000.
- 4- Il consiglio comunale approva unitamente alla relazione previsionale e programmatica corredata al bilancio preventivo il piano generale dei servizi pubblici svolti dal Comune. Il piano deve indicare le



caratteristiche e le dimensioni dei servizi, la forma di gestione scelta, le dotazioni patrimoniali e di personale, le finalità da perseguire, il piano finanziario di intervento e di gestione.

- 5. Il Comune, in applicazione dei principi di decentramento e sussidiarietà previsti dalla legge, attua e favorisce, sulla base delle norme regionali, l'organizzazione a livello sovracomunale dei servizi per ambiti territoriali ottimali. Lo stesso favorisce e promuove l'organizzazione di servizi autonomamente gestiti dalla società civile attraverso le sue diverse componenti: cittadini, famiglie e formazioni sociali.
- 6- Il Consiglio comunale, previa relazione trimestrale dei dirigenti competenti , laddove il servizio pubblico è gestito in forma diretta monitorizza l'adeguatezza del servizio erogato rispetto ai principi e agli standard prestabiliti ed adotta, laddove necessario, i relativi correttivi. In tutti gli altri casi il predetto controllo avviene in fase di conto consuntivo.
- 7. Qualunque sia la forma di gestione prescelta per l'organizzazione dei servizi, negli atti istitutivi vanno previsti i criteri di rapporto e le forme di raccordo fra il soggetto gestore ed il Comune, al fine di assicurare il perseguimento del pubblico interesse.



Art. 48 Carta dei servizi pubblici

- 1- L'erogazione dei servizi pubblici deve ispirarsi ai principi di uguaglianza sostanziale, imparzialità, continuità, partecipazione, tutela delle esigenze degli utenti e garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia. In base a tali principi il Comune o eventualmente gli altri soggetti erogatori adottano la carta dei servizi.
- 2- La carta dei servizi individua, rende pubbliche e garantisce le modalità di prestazione del servizio ed i fattori da cui dipende la sua qualità, prevede i meccanismi di tutela per gli utenti e le procedure di reclamo e di controllo, assicura la piena informazione degli utenti.
- 3- Sull'effettiva applicazione delle carte dei servizi, sul rispetto degli standard dei servizi erogati, sull'adeguata pubblicità agli utenti vengono effettuati periodici monitoraggi secondo le modalità previste dal regolamento comunale i cui risultati sono relazionati al Consiglio Comunale che con apposita delibera può indicare, qualora risultino necessari, i correttivi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.

Art. 49 Partecipazione e controllo del cittadino

- 1- E' garantita a ciascun cittadino, nelle forme e con i mezzi più idonei l'informazione dettagliata sul funzionamento dei servizi, l'indicazione delle condizioni e dei requisiti che sono necessari per accedervi, le caratteristiche delle prestazioni che possono essere richieste, nonché l'accesso ai singoli servizi.
- 2- Il Comune riconosce e consulta, nelle forme previste dai regolamenti, i comitati e le organizzazioni dei cittadini utenti autonomamente costituiti con funzioni di controllo e proposta sulla gestione dei servizi..

Art. 50

Nomina e revoca dei rappresentanti del Comune e del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni

- 1- Gli amministratori delle società, delle aziende speciali, delle istituzioni e degli altri enti cui il Comune partecipa vengono nominati o designati dal Sindaco , sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio comunale.
- 2- La cessazione dalla carica di Sindaco per qualunque causa comporta l'automatica decadenza degli amministratori nominati in rappresentanza del comune, i quali esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.
- 3- Il Consiglio comunale provvede alle nomine ad esso espressamente riservate dalla legge secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare, nel rispetto dei diritti delle maggioranze e delle minoranze, ove previsto.
- 4- Gli amministratori di cui al presente articolo possono essere revocati a seconda delle rispettive competenze dal Sindaco o dal Consiglio, nel rispetto dei diritti delle maggioranze e delle minoranze ove previsto, nei casi di gravi irregolarità nella gestione, o di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi di governo del Comune o di documentata inefficienza, ovvero di pregiudizio degli interessi del Comune o dell'ente amministrato. Contestualmente alla revoca, l'organo competente provvede alla nomina dei successori. La revoca può essere decisa da coloro che hanno proceduto alla nomina (Sindaco, Consiglio, Maggioranza o Minoranza).

Art.51 Partecipazione a società

1- Il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione o partecipare a società per azioni o a società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale per la gestione di servizi pubblici di rilevante importanza e consistenza o che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale. Il Consiglio comunale può altresì deliberare la costituzione , anche con partecipazione minoritaria, di società per azioni aventi come scopo l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere pubbliche necessarie al corretto svolgimento dei servizi, nonché di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico



rientranti nella propria competenza istituzionale. Le modalità di partecipazione a società miste con quota non maggioritaria del Comune sono regolate dalle norme vigenti in materia .

- 2- La partecipazione a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale è informata alla distinzione delle responsabilità inerenti la funzione di indirizzo e controllo da quella di gestione, nonché alla trasparenza delle relazioni finanziarie.
- 3- Al fine di garantire l'autonomia gestionale della società e il contemporaneo perseguimento degli obiettivi del Comune, sono sottoscritti con le società partecipate appositi contratti di programma, approvati dal consiglio comunale, che fissano gli obiettivi da raggiungere e gli obblighi reciproci tra Comune e società.
- 4- L' indicazione dei criteri per il riparto del potere di nomina degli amministratori, quali risultano dalle intese intercorse tra gli enti partecipanti, deve essere riportata nella deliberazione consiliare di assunzione del servizio. I candidati alla carica sono nominati dal sindaco sulla base degli indirizzi del consiglio comunale, scelti anche al di fuori di esso tra persone che abbiano i requisiti per la eleggibilità a consigliere comunale. Di tali nomine viene data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
- 5- I candidati alla carica di amministratore all'atto dell'accettazione della candidatura si impegnano a perseguire gli obiettivi e gli obblighi previsti dal contratto di programma e a tenere un costante rapporto informativo con il sindaco ed il consiglio comunale. A tal fine trasmettono al sindaco ed ai consiglieri una relazione semestrale.

Art. 52 Azienda speciale

- 1- L'azienda speciale, ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, è retta da un proprio statuto deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri assegnati. Lo statuto prevede modalità di verifica della gestione ed un organo di revisione i cui componenti siano iscritti nel registro dei revisori Contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
- 2- La delibera che istituisce una nuova azienda deve contenere, oltre alle valutazioni di ordine economico-finanziario richieste in base alla vigente normativa, effettuate previo parere dell'organo di revisione contabile, la specificazione del capitale conferito, dei mezzi di finanziamento e del personale dipendente dal comune che viene trasferito all'azienda medesima.
- 3- L'azienda informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio del bilancio da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
- 4. Sono organi dell'azienda speciale il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore
- 5. Le Aziende Speciali possono essere trasformate per atto unilaterale in società per azioni; il Comune può restare azionista unico per un periodo non superiore a due anni dalla trasformazione.

Art.53 Consiglio di amministrazione e Presidente

- 1- Il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione è determinato dallo Statuto dell'azienda, approvato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
- 2- Il Presidente ed i componenti il Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale, per un periodo corrispondente al suo mandato. Dell'avvenuta nomina il Sindaco dà comunicazione al Consiglio Comunale.
- 3- Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione debbono perseguire gli obiettivi ed uniformarsi agli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale. Essi possono essere revocati dal Sindaco con atto motivato per gravi irregolarità o inefficienza nella gestione, o per contrasto con gli indirizzi deliberati dal consiglio Comunale, o per pregiudizio degli interessi del Comune.
- 4. I membri del Consiglio di Amministrazione dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa sono sostituiti dal Sindaco con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.



Art.54 Direttore

1- Il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, viene nominato dal Consiglio di amministrazione dell'azienda medesima, secondo le modalità stabilite dallo Statuto dell'azienda che disciplina altresì le modalità di revoca.

Art. 55 Istituzione

- 1. L'istituzione è organismo strumentale del Comune per la gestione di uno o più servizi di interesse sociale, ivi compresi quelli educativi e culturali , senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale.
- 2. La delibera del consiglio comunale che costituisce l'istituzione è approvata a maggioranza dei consiglieri assegnati. Essa specifica l'ambito di attività della istituzione ed individua i mezzi finanziari ed il personale da assegnare alla istituzione medesima.
- 3. Ciascuna istituzione ha un proprio regolamento approvato dal consiglio comunale a maggioranza dei consiglieri assegnati, che determina, conformemente a quanto previsto dallo statuto, le modalità di funzionamento degli organi, di erogazione dei servizi e tutto quanto riguarda l'istituzione medesima.
- 4. Il regime contabile delle istituzioni è disciplinato dal regolamento di contabilità del Comune. I revisori dei conti del Comune esercitano le loro funzioni anche nei confronti delle istituzioni e relazionano in proposito al Consiglio Comunale in sede di approvazione del conto consuntivo.

Art. 56 Organi dell'Istituzione

- 1. Sono organi dell'Istituzione il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.
- 2- Il consiglio di amministrazione dell'Istituzione è composto da un massimo di 5 membri compreso il presidente. La nomina del presidente e del consiglio di amministrazione è effettuata dal sindaco sulla base degli indirizzi del consiglio comunale. I candidati alla carica sono scelti tra persone che abbiano i requisiti per la eleggibilità a consigliere comunale . Di tali nomine viene data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
- 3. Il presidente e il consiglio di amministrazione sono nominati per un periodo corrispondente al mandato del sindaco e restano in carica fino alla nomina dei successori.Per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'Amministrazione, possono essere revocati anticipatamente dal Sindaco che provvede alla loro sostituzione, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
- 4- Il direttore dell'Istituzione è l'organo al quale compete la direzione e gestione della stessa. E' nominato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituzione stessa.
- 5- Gli organi comunali, nel rispetto delle rispettive competenze, conferiscono il capitale di dotazione dell'istituzione, determinano le finalità e gli indirizzi, approvano gli atti fondamentali, esercitano il controllo, verificano i risultati della gestione, determinano le tariffe dei servizi, provvedono alla copertura degli eventuali costi sociali



Art. 57 Finanza locale

- 1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
- 2. Il Comune ha, altresì, potere impositivo autonomo nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 58 Bilancio e programmazione finanziaria

- 1. Il Comune delibera entro il termine previsto dalla legge il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità, della annualità, della veridicità, del pareggio economico e finanziario e della pubblicità.
- 2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica, predisposta dalla Giunta per per programmi e per eventuali progetti, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Marche e degli allegati previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità.
- 3. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
- 4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione del responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla copertura finanziaria.
- 5. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio secondo le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità.
- 6. Viene assicurata ai cittadini ed agli organismi di partecipazione, attraverso idonee forme di pubblicazione, la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati.

Art. 59 Regolamenti di contabilità , di disciplina dei contratti , delle forniture in economia

- 1. Il consiglio comunale approva il regolamento di contabilità, di amministrazione del patrimonio, dei contratti e delle forniture in economia.
- 2. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Unione Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 60 Revisori dei conti

- 1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto di 3 membri dei quali almeno uno deve essere espressione della minoranza consiliare.
- 2. I componenti del collegio sono scelti ai sensi dell'articolo 234, comma 2 del Testo Unico n.267 del 18.08.2000. Ad essi si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del codice civile. Durano in carica 3 anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.
- 3. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, possono depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi comunali.
- 4. Partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio e della giunta. Il collegio dei revisori collabora con il consiglio comunale nella funzione di controllo e di indirizzo, esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione



ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare nel conto consuntivo.

- 5. Il collegio dei revisori esercita altresì, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la revisione della contabilità economica. La relazione di cui al comma precedente è corredata di una parte economica che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Il collegio dei revisori svolge inoltre tutte le funzioni ad esso demandate dalle norme legislative in materia con particolare riferimento al parere obbligatorio sul bilancio di previsione e sue variazioni..
- 6. I revisori rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio comunale.
- 7. I consiglieri comunali possono richiedere, per materie attinenti le loro funzioni, pareri specifici sugli atti consiliari. Possono altresì segnalare atti della Giunta e dei dirigenti sui quali il Collegio effettuerà gli opportuni accertamenti. Il Regolamento di contabilità disciplinerà tali possibilità.

Art. 61 Dimostrazione dei risultati di gestione

- 1. I risultati della gestione sono dimostrati attraverso il rendiconto, la giunta allega al conto consuntivo una relazione illustrativa che esprime le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
- 2. Il conto consuntivo è approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione.

Art. 62 Controllo economico interno della gestione

- 1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, il Comune applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dagli articoli 147, 196 e 197 del Testo Unico n.267 del 18.08.2000, dal presente statuto e dal regolamento di contabilità.
- 2. Il controllo di gestione è diretto a verificare lo stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e la qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza e il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
- 3. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale del Comune ed è svolto con cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità. Il controllo di gestione è svolto in riferimento a singoli servizi e centri di costo così come individuati dalla giunta e si articola sulla base di quanto previsto dall'articolo 197 del D.Lgs.267/2000 e dalle altre leggi in materia. In occasione dell'approvazione del conto consuntivo, la Giunta sottopone al Consiglio Comunale una dettagliata relazione sugli esiti del controllo
- 4. Il regolamento di contabilità ed il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi definiscono, ognuno per quanto di competenza, le modalità e le strutture demandate all'effettuazione della funzione del controllo di gestione in conformità con le leggi che lo disciplinano.



Comune di Fabriano titolo vi – la partecipazione, accesso alle informazioni

Capo I^ - Partecipazione popolare

Art. 63 Criterio di individuazione

1- Ai sensi dello statuto sono considerati cittadini titolari dei diritti di partecipazione tutti coloro che sono residenti nel territorio comunale .

Art. 64 Valorizzazione delle libere forme di organizzazione dei cittadini

- 1. Il Comune partecipa alla vita democratica della città unitamente agli altri soggetti della comunità locale.
- 2. Il Comune, quale rappresentante degli interessi generali della collettività, ha un rapporto diretto con i cittadini singoli o associati. A tal fine si dota di un apposito ufficio della partecipazione, di regole, strutture ed istituti di partecipazione e democrazia diretta, affidato alla cura dell'Assessorato preposto..
- 3. Il Comune riconosce il valore delle libere forme associative della popolazione e le organizzazioni del volontariato, assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni. Considera, pertanto, suo compito quello di valorizzare il contributo della cittadinanza attiva al governo della comunità locale, garantendo ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei diritti.
- 4. In particolare il Comune si impegna a rimuovere gli ostacoli che limitano l'azione dei cittadini, garantendo un continuo collegamento con gli organi comunali e gli altri istituti di partecipazione, rendendo disponibili propri spazi, strutture e risorse, in relazione al raggiungimento di fini di interesse generale.
- 5. Il Comune promuove altresì organismi di partecipazione aventi, in piena autonomia funzionale, il compito di cooperare allo sviluppo civile, sociale, economico della comunità,.
- 6. Il Comune riconosce come proprio dovere fornire l'informazione sull'attività amministrativa, a garanzia dello sviluppo democratico della collettività e della partecipazione attiva dei cittadini.

Art. 65 Rapporti con le associazioni

- 1- Il Comune riconosce e sostiene le libere forme associative, comprese quelle di promozione sociale, come da L.R. 9/2004. Favorisce la loro costituzione e potenziamento, ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità cittadina, considerandole quali strumenti di formazione dei cittadini, espressione di impegno culturale, sociale e di autogoverno della società civile. A Tal fine :
- a) sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante la stipulazione di convenzioni per la loro attuazione;
- b) favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari interessanti l'associazionismo;
- c) garantisce la presenza di rappresentanti delle associazioni negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal comune stesso e le coinvolge nella soluzione delle singole questioni anche tramite le commissioni consiliari;
- d) mette a disposizione delle forme associative aventi sede nel territorio comunale le strutture ed il personale occorrenti per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni di rilevanza sociale e può concedere loro contributi finanziari secondo i criteri stabiliti dal regolamento;
- e) può affidare ad associazioni ed a comitati regolarmente costituiti l'organizzazione di manifestazioni assegnando i fondi necessari ;
- f) si impegna a favorire l'individuazione e l'eventuale concessione di locali da adibire a sede stabile delle Associazioni.
- 2- Gli interventi previsti dal presente articolo hanno luogo nei confronti di forme associative che siano iscritte nel Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale, come previsto dalla L.R. 9/2004 per le Associazioni di promozione sociale e/o all'istituito Albo delle Associazioni operanti nel Comune,



articolato per settori di intervento al quale si accede su domanda corredata da copia del proprio statuto o regolamento e dal nominativo del proprio rappresentante e che abbiano, inoltre, i seguenti requisiti: eleggibilità delle cariche, volontarietà dell'adesione e del recesso dei membri, assenza di fini di lucro, pubblicità degli atti e dei registri.

- 3- Gli interventi di cui al comma 1 punto b) possono essere accordati anche ad altri Enti per iniziative di particolare interesse sociale
- 4- Il Comune pubblica in apposito documento allegato al conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario e nella Rete Civica comunale l'elenco delle associazioni che hanno ottenuto contributi, risorse ed altri ausili finanziari.

Art. 66 Partecipazione popolare

- 1- Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini all'attività di promozione dello sviluppo civile, sociale ed economico della comunità, all'esercizio delle relative funzioni ed alla formazione ed attuazione dei propri programmi con particolare riferimento per la redazione partecipata del Bilancio di Previsione al fine di operare
 - a) una maggiore trasparenza dell'azione amministrativa e dei processi decisionali
 - b) una maggiore collaborazione dei cittadini con le Istituzioni
- 2- A tal fine promuove iniziative di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale quali :
- Consigli comunali aperti e tematici;
- Consiglio grande
- Comitati di quartiere e di frazione
- Consulte di settore

La costituzione, la composizione e le modalità di funzionamento sono demandate ad apposito regolamento.

- 3- Prevede altresì istituti di partecipazione quali :
- referendum
- pubblici dibattiti
- conferenza dei servizi pubblici locali
- iniziativa polare

Apposito regolamento ne disciplina le modalità di svolgimento

Art. 67 Consigli comunali aperti

- 1- Quando particolari motivi di ordine sociale e politico di rilevante interesse per la comunità lo facciano ritenere opportuno, il Presidente del consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo ed il Sindaco può indire l'adunanza aperta del consiglio comunale, nella sua sede abituale o anche in luoghi particolari che consentano la più ampia partecipazione popolare.
- 2- Tali adunanze hanno carattere straordinario e alle stesse possono essere invitati, con i consiglieri comunali, rappresentanti di altri Enti, degli Organismi di partecipazione popolare e delle Associazioni sociali, politiche, sindacali, di categoria, ambientali, ecc. interessate ai temi da discutere, esperti. La cittadinanza è comunque invitata ad intervenire.
- 3- In tali particolari adunanze il Presidente del consiglio, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti dei soggetti rappresentati.
- 4- Durante le adunanze aperte del consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni o atti che comportino spese a carico del bilancio comunale. Qualora tali adunanze si concludano con un voto che può avere per oggetto un ordine del giorno o una mozione, alle votazioni relative prendono parte solo i consiglieri comunali, con esclusione degli altri presenti.



Art. 68 Consiglio grande

- 1- Il Comune, per l'esame dei problemi di più ampia rilevanza, quali la predisposizione dei bilanci preventivi annuale e triennale, la pianificazione generale del territorio, la tutela e la valorizzazione dei beni ambientali e culturali, le iniziative di pace e integrazione dei popoli, e per la promozione di tutte quelle attività che sono la ricchezza vera di una terra, favorisce l'istituzione del Consiglio Grande.
- 2- Il Consiglio Grande è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale o, in caso di sua assenza, dal consigliere comunale anziano.
- 3- Il Consiglio Grande è composto da:
 - a) Sindaco, consiglieri ed assessori comunali in carica;
 - b) Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi;
 - c) Rappresentanti di altri Enti pubblici del territorio comunale;
 - d) rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria e dei lavoratori presenti sul territorio;
- e) presidenti dei comitati di quartiere e di frazione, delle associazioni culturali, del turismo, ricreative, sportive, di volontariato, rappresentanti delle Istituzioni e del Distretto Scolastico operanti nel territorio comunale.
- 4- Il Consiglio Grande è organo esclusivamente consultivo.
- 5- Per particolari tematiche sono invitati a partecipare alle sedute del Consiglio Grande:
 - a) i parlamentari marchigiani eletti nel collegio elettorale del Comune di Fabriano;
 - b) i cittadini del Comune di Fabriano eletti nel Consiglio regionale e provinciale;
 - c) i rappresentanti di enti e comunità religiose presenti nel territorio;
- d) qualora gli argomenti all'ordine del giorno siano di interesse sovracomunale, sono altresì invitati a partecipare anche i consiglieri provinciali e regionali, unitamente ai presidenti del Consiglio Provinciale e Regionale ed il Presidente della Comunità Montana
- 6- Il funzionamento del Consiglio grande sarà disciplinato da apposito regolamento.

Art. 69 Comitati di quartiere e di frazione

- 1- Il Comune di Fabriano riconosce i quartieri e le frazioni quali entità civiche e territoriali attraverso le quali si promuove e si concretizza la funzione fondamentale della partecipazione democratica. Inoltre stimola l'aggregazione spontanea e l'autonoma attivazione propositiva rivolta alla soluzione dei problemi di vero interesse per la popolazione rappresentata.
- 2- Riconosce inoltre alle stesse entità la capacità ed il ruolo di organizzare attività ricreative di cultura popolare e di folklore che caratterizzano e qualificano la vita relazionale nei quartieri e nelle frazioni stesse.
- 3- L'assemblea dei cittadini residenti in uno o più quartieri o in una o più frazioni elegge il Comitato in un numero minimo di 5 componenti, coadiuvata da personale dell'Ente, fermo restando che la composizione massima sarà fissata da apposito regolamento.
- 4- L'istituzione, le elezioni, le attribuzioni ed il funzionamento dei comitati saranno disciplinati da apposito regolamento.

Art. 70 Consulte di settore

- 1- Le consulte esercitano i diritti di istanza, petizione e proposta nei settori di loro specifico interesse.
- 2- Le consulte concretizzano la rappresentanza di tutti quegli organismi e persone che hanno una particolare conoscenza ed esperienza in determinati campi di attività al fine di integrare, arricchire e stimolare le iniziative degli organi amministrativi del comune con l'apporto di specifiche competenze.
- 3- Le consulte sono soggetti di collegamento diretto fra la società civile organizzata e gli organi del governo locale.
- 4- Il regolamento disciplina il numero, i settori e le specifiche funzioni delle consulte.



- 5- Nelle consulte sono rappresentate le associazioni e le organizzazioni di settore che siano registrate nell'apposito albo secondo i requisiti generali precisati dal regolamento.
- 6- Le consulte vengono interpellate, secondo le aree ed i settori di loro attività, anche in assemblea generale, nei termini e nelle modalità previste dal regolamento.

Art. 71 Consultazioni ed iniziativa popolare

- 1- Il Comune organizza la consultazione dei cittadini anche in forme differenziate ed articolate. Le forme della consultazione debbono garantire in ogni caso la libertà di espressione dei partecipanti.
- I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Comune istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio, in considerazione della loro rilevanza, provvedono a mettere quanto prima all'Ordine del Giorno della Giunta e della Commissione comunale competente l'argomento proposto avente i requisiti di cui al successivo articolo 72, commi 2,3 e 4. L'istanza comporta comunque per il Sindaco o per l'assessore competente l'obbligo di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione. Qualora le istanze, petizioni non siano accolte, la relativa pronuncia dovrà essere adeguatamente motivata.
- 3- Le modalità ed i termini della consultazione, dell'esercizio del diritto di petizione e proposta sono stabiliti da apposito regolamento.

Art. 72 Diritto di iniziativa

- 1- Il diritto di iniziativa popolare per la formazione di atti e provvedimenti amministrativi di interesse locale generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte in articoli o in uno schema di deliberazione.
- La proposta deve essere sottoscritta da cittadini residenti nel Comune in un numero non inferiore a 150 se di competenza del Consiglio comunale e non inferiore a 100 se di competenza della Giunta Comunale, fatte salve le proposte e le iniziative del Consiglio Comunale dei ragazzi.
- 3- Sono esclusi dal diritto di iniziativa : tasse, tributi e tariffe , espropriazione per pubblica utilità, designazioni e nomine, revisione del presente Statuto.
- 4- Il diritto di iniziativa può essere esercitato anche su questioni riguardanti singole frazioni mediante la presentazione di proposte sottoscritte da almeno il 20% dei rispettivi residenti aventi diritto al voto con un minimo di 20 firme, fermo restando il tetto minimo di firme di cui al 2° comma, qualora detta percentuale imponga un numero maggiore di firme.
- 5- Il regolamento disciplina modalità di raccolta delle firme, procedure e tempi di risposte, oltre agli strumenti necessari ad esplicare tale diritto, forniti dal Comune .

Art. 73 Referendum consultivo

- 1- Il comune di Fabriano prevede il referendum consultivo quale strumento di partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica; questo è un istituto che permette agli amministratori di assumere determinazioni nella consapevolezza dell'orientamento prevalente nella comunità su materie di esclusiva competenza locale e non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
- 2- Non sono ammessi referendum su: questioni concernenti persone, tributi, tariffe ed oneri a carico dei cittadini, Statuto e regolamento del Consiglio Comunale, espropriazioni per pubblica utilità, piano regolatore e strumenti urbanistici attuativi, su materie nelle quali il Comune deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge, tutela delle minoranze etniche e religiose.
- 3- Hanno diritto di partecipare alla consultazione tutti gli iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data di indizione del referendum nonché gli stranieri e gli apolidi residenti anagraficamente che alla data della consultazione abbiano compiuto il 18° anno di età, secondo le modalità che verranno determinate con apposito Regolamento.



- 4- La proposta di indizione del referendum consultivo può essere avanzata dal Consiglio Comunale o per iniziativa popolare.
- 5- Le proposte avanzate dal Consiglio Comunale debbono essere approvate a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. La proposta di iniziativa popolare deve essere avanzata da n.50 elettori e, qualora sia giudicata ammissibile, va sottoscritta da almeno 1500 aventi diritto al voto referendario.
- 6- Entro 30 giorni dalla richiesta, una commissione composta dal Difensore civico, dal Segretario Comunale e da un esperto designato dalla Prefettura decide, a maggioranza dei voti, sull'ammissibilità delle richieste di referendum di iniziativa popolare. Le decisioni della commissione, alla quale partecipa, senza diritto di voto, un rappresentante del Comitato promotore, sono vincolanti e delle stesse il Consiglio Comunale con propria deliberazione prende atto. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco.
- 7- I Referendum vengono effettuati non più di una volta l'anno, in unica sessione, non in coincidenza con altre operazioni di voto. I quesiti debbono essere indicati in maniera chiara, semplice ed univoca su schede separate.
- 8- Non può essere proposto un nuovo referendum sulla medesima questione prima che siano trascorsi tre anni e comunque prima dell'elezione del nuovo consiglio
- 9- Salvo motivi di urgenza, una volta indetto il referendum con provvedimento del sindaco, gli organi del comune si astengono dal deliberare sulle materie oggetto del referendum stesso.
- 10- Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato almeno il 50% + 1 degli aventi diritto al voto e se è stata raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
- 11- Il referendum decade qualora vengano adottati provvedimenti, dichiarati conformi all'oggetto del quesito referendario dalla Commissione di cui al comma 6 , rendendone inutile lo svolgimento. Decade altresì in caso di scioglimento del Consiglio Comunale che lo ha proposto mentre viene posticipato qualora sia stato richiesto per iniziativa popolare.
- 12- Entro 30 giorni dalla consultazione, il Consiglio Comunale proclama l'esito della stessa ed è tenuto nei termini suddetti ad assumere gli atti ed i provvedimenti conseguenti all'esito del referendum. In caso di certificata impossibilità di effettuare variazioni di bilancio, l'efficacia degli atti può essere rinviata al successivo esercizio finanziario.
- 13- Il regolamento disciplina le procedure di ammissione e svolgimento del referendum.

Art. 74 Pubblici dibattiti

- 1- Il comune prevede l'indizione di pubblici dibattiti in apposite assemblee su argomenti riguardanti specificamente l'attività amministrativa.
- 2- L'assemblea viene convocata dal presidente del Consiglio comunale a richiesta del Sindaco, dei 2/5 del consiglio comunale, del consiglio grande o di almeno duecento cittadini aventi diritto.
- 3- Il regolamento disciplina le modalità di richiesta, partecipazione e conduzione del pubblico dibattito.

Art. 75 Conferenza dei servizi pubblici locali

- 1- Il sindaco indice periodicamente conferenze sui servizi pubblici locali alle quali partecipano, con le modalità fissate dal regolamento, i soggetti pubblici e privati gestori di servizi stessi, le associazioni degli utenti, le organizzazioni sindacali e di categoria.
- 2- La conferenza sui servizi analizza l'andamento qualitativo, quantitativo, l'efficienza e l'efficacia dei servizi, formulando idonee soluzioni per il miglioramento degli stessi.
- 3- Il difensore civico deve svolgere ogni sei mesi una propria relazione evidenziando eventuali abusi, carenze e disfunzioni nella gestione dei servizi.
- 4- Le risultanze della conferenza sono valutate in sede di predisposizione del progetto di bilancio.



Art. 76

Azione Popolare e delle Associazioni di protezione ambientale

- 1. I cittadini singoli o associati, purché elettori, possono far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
- 2. In caso di soccombenza e dopo l'ordine del giudice di integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso , salvo che il Comune , costituendosi , abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.
- 3. Le Associazioni di protezione ambientale, individuate dalla legge, possono proporre al giudice ordinario le azioni risarcitorie che spettano al Comune, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'Associazione.

Art. 77 Diritto di informazione e di accesso

- 1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici.
- 2. Il Comune garantisce a tutti i cittadini singoli o associati il diritto all'informazione relativa all'attività da esso svolta o concernente dati o atti di cui lo stesso sia in possesso, ancorché si riferiscano ad attività poste in essere da aziende autonome e speciali, da istituzioni, da consorzi, da enti pubblici, da gestori di pubblici servizi, da società o enti da esso dipendenti, controllati o a cui lo stesso partecipa in veste pubblica.
- 3. E' assicurato il diritto di accesso ai documenti amministrativi, in forma di presa visione o in forma di estrazione di copie, previo pagamento dei costi di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visione.
- 4. Il regolamento sull'accesso agli atti e ai documenti disciplina le forme, i modi ed i tempi per l'esercizio del diritto di informazione e di accesso, detta le norme necessarie ad assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure, sui tempi e l'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.
- 5. Le limitazioni al diritto di informazione e di accesso sono espressamente previste da norme giuridiche o per effetto di motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento sull'accesso agli atti e ai documenti, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese, come previsto dall'art. 10 D.Lgs.267/2000
- 6. Anche in presenza del diritto alla riservatezza, il sindaco deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi legittimi e/o diritti soggettivi.
- 7. Il sindaco ha facoltà di differire, secondo i modi e le forme previste, l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso, fino alla formulazione della proposta definitiva, l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti l'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge.
- 8. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti, le organizzazioni del volontariato e le associazioni hanno accesso alle strutture e ai servizi del Comune secondo le modalità previste dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini e da quello sull'accesso agli atti e ai documenti.
- 9. Il Comune assicura la pubblicizzazione dello Statuto e dei regolamenti, del bilancio, del consuntivo, delle relazioni del difensore civico, degli atti di pianificazione e programmazione e dei criteri per l'assegnazione dei contributi e per le nomine
- 10. Le attività di informazione si realizzano attraverso il portavoce e/o l'ufficio stampa , quelle di comunicazione attraverso l'ufficio relazioni con il pubblico, nonché attraverso analoghe strutture quali sportelli alle imprese, sportelli unici della pubblica amministrazione, sportelli polifunzionali.



- 11. L'ufficio relazioni con il pubblico assicura ai cittadini i diritti di accesso e di informazione secondo le modalità previste dal regolamento sull'accesso agli atti e documenti. Assume inoltre ogni idonea iniziativa utile a far conoscere ai cittadini i diritti di accesso e di informazione e le modalità per esercitarli.
- 12. Le aziende autonome e speciali, le istituzioni, i consorzi, le società, gli enti dipendenti dal Comune, i gestori di pubblici servizi di competenza comunale hanno l'obbligo di uniformare la loro attività ai principi di cui al presente articolo.

Capo II^ - Bilancio partecipativo

Art. 78 Finalità politiche e sociali

- 1- Il bilancio partecipativo è un processo di democrazia diretta attraverso il quale i cittadini contribuiscono ogni anno alle scelte di come e dove investire le risorse del bilancio municipale. E' un modello di decentramento e di partecipazione diffusa alle scelte dell'amministrazione comunale. E'uno strumento, meglio un metodo o percorso, che include ed allarga la base e la partecipazione alle scelte della municipalità
- 2- L'azione dell'amministrazione comunale nella redazione del progetto di bilancio deve essere improntata alla massima partecipazione popolare ed all'attuazione di una politica tributaria e finanziaria redistributiva perseguita attraverso l'equità fiscale, il recupero dell'evasione, la salvaguardia delle fasce più deboli, nel quadro di una gestione delle risorse economiche attenta ed efficiente.
- 3- In generale, il comune assume forme di bilancio partecipativo non come riferimento ad un modello dato ma come sperimentazioni che tengano conto delle peculiarità locali, sociali, ambientali di tradizione civica e di esperienze partecipative appartenenti a ciascun contesto.
- 4- Il regolamento di contabilità dovrà fissare le modalità, le azioni per la redazione da parte della Giunta di un bilancio realmente partecipato nel rispetto dell'art.21 del presente Statuto



Art. 79 Istituto del Difensore civico

- 1. E' istituito l'ufficio del difensore civico a livello comunale. Di tale istituto possono avvalersi i Comuni limitrofi che ne riconoscano la funzione con proprio atto e mediante stipula di apposita convenzione.
- 2. L'azione del difensore civico si svolge nei confronti del Comune e delle aziende autonome e speciali, delle istituzioni, dei gestori di servizi pubblici di competenza comunale e degli enti dallo stesso controllati.

Art. 80 Funzioni del difensore civico

- 1. In base ai principi costituzionali del buon andamento e della imparzialità dell'azione amministrativa, il difensore civico vigila sull'operato degli enti di cui al precedente articolo .Agisce in particolare a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in attuazione delle leggi, del presente statuto e dei regolamenti del Comune.
- 2. Il difensore civico, d'ufficio o sulla base delle segnalazioni pervenute, nei limiti delle proprie attribuzioni, contribuisce ad assicurare un miglior risultato dell'azione amministrativa finalizzando il proprio intervento ad una costruttiva collaborazione e al perseguimento dell'interesse pubblico.
- 3. Il difensore civico svolge il proprio incarico in piena indipendenza dagli organi del Comune e dagli organi degli enti da esso controllati e di quelli che si avvalgono dello stesso.
- 4. Ha diritto di accedere a tutti gli atti e non può essergli opposto il segreto d'ufficio. Egli stesso è tenuto, a sua volta, al segreto d'ufficio secondo le norme di legge.
- 5. I cittadini singoli o associati hanno facoltà di rivolgere al difensore civico, sotto forma di istanza, anche orale, proteste e reclami contro gli abusi commessi, nell'esercizio delle funzioni, dagli organi elettivi e burocratici degli enti di cui al precedente articolo.
- 6. Il difensore civico interviene qualora ritenga possa configurarsi lesione di un diritto soggettivo, di un interesse legittimo o di una norma diretta a presidiare interessi che i cittadini vantano in quanto tali.
- 7. Il difensore civico formalizza ed inoltra all'autorità competente tutti i reclami concernenti disfunzioni di pubblici servizi, qualora agli stessi non sia stata data risposta dagli organi competenti nei tempi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
- 8. Quando la disfunzione dipende da un comportamento attivo od omissivo del preposto, il difensore civico interviene presso l'autorità sovraordinata per ottenerne la cessazione. Qualora la disfunzione origini da un atto amministrativo, ne chiede la revoca o l'annullamento d'ufficio.
- 9. Il difensore civico, nello svolgimento della propria funzione, ha diritto di richiedere al responsabile del procedimento e al Dirigente del Settore l'esame congiunto delle questioni sottopostegli e la completa cognizione degli atti implicati.
- 10. Qualsiasi richiesta o sollecitazione del difensore civico, anche se non accolta, impone l'obbligo della risposta motivata da parte dei Dirigenti e/o responsabili dei servizi, entro congruo termine non superiore a 30 (trenta) giorni dal ricevimento.

Art. 81 Attività del difensore civico

- 1. Il difensore civico, con cadenza semestrale ed in sede di approvazione del conto consuntivo, redige una relazione analitica e dettagliata diretta al consiglio comunale e agli enti che si avvalgono di tale ufficio, nella quale riferisce sull'attività svolta, segnala le disfunzioni e gli abusi riscontrati per sua autonoma iniziativa e quelli su istanza dei cittadini, illustra i risultati conseguiti a seguito del suo intervento. Il difensore civico può presentare all'amministrazione comunale, sulla base delle problematiche affrontate nell'espletamento del suo mandato, proposte atte a semplificare procedimenti amministrativi nonché la fruizione dei servizi .
- 2. La relazione va iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale o degli organismi corrispondenti degli altri enti pubblici interessati. Il consiglio valuta se sussistono motivi per



l'espressione di indirizzi al sindaco ed alla giunta per la soluzione delle problematiche evidenziate nella relazione.

- 3. Il difensore civico è tenuto ad inviare in qualsiasi momento particolari relazioni o segnalazioni al sindaco e al presidente del consiglio comunale o agli altri enti pubblici interessati. Lo stesso è tenuto a segnalare al sindaco e al segretario comunale/direttore generale comportamenti omissivi tenuti dai Dirigenti e/o responsabili dei servizi in ordine a richieste o comunicazioni di disservizi dallo stesso effettuate.
- 4. La relazione di cui al comma 1 e quelle di cui al comma 3 del presente articolo sono pubbliche, delle stesse viene data ampia pubblicizzazione .

Art. 82 Requisiti del difensore civico

- 1- L' ufficio del difensore civico può essere ricoperto da persona in possesso del diploma di laurea che per esperienza acquisita presso amministrazioni pubbliche o in varie attività offra garanzia di competenza giuridica, di probità ed obiettività di giudizio.
- 2- Alla carica di Difensore Civico non sono nominabili:
- a) i cittadini che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi 3 anni cariche elettive di primo o secondo grado a livello circoscrizionale, comunale, sovracomunale;
- b) i dipendenti di enti, istituti ed aziende a partecipazione comunale presenti sul territorio comunale e quanti hanno rapporti di lavoro o consulenza con il Comune od enti ad esso collegati;
- i rappresentanti di istituti di partecipazione istituiti dal Comune
- c) chiunque abbia contenzioso giudiziario ed amministrativo in atto con il comune in qualità di attore o convenuto;
- d) coloro che sono stati candidati alle ultime elezioni comunali, i parenti ed affini fino al 4° grado di consiglieri comunali, i segretari in carica dei partiti politici.
- 3- La sopravvenienza di ognuna delle condizioni di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico. Tale decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale

Art. 83 Elezione e revoca.

- 1- Le proposte di candidatura per l'elezione del Difensore Civico sono presentate al Presidente del Consiglio Comunale da cittadini singoli od associati.
- 2- Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale in seduta pubblica, a scrutinio segreto, con la stessa procedura prevista per l'approvazione del presente Statuto. Rimane in carica per la stessa durata del Consiglio Comunale che lo ha eletto, esercitando le funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta.
- 3- L'elezione del Difensore Civico è iscritta all'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio Comunale immediatamente successiva alla prima
- 4- Il Difensore Civico può essere revocato dalla carica per grave inadempienza ai doveri di ufficio, con deliberazione motivata del Consiglio Comunale, adottata con votazione segreta e con la stessa maggioranza richiesta per l'elezione.
- 5- In caso di dimissioni o vacanza della carica nel corso del quinquennio, il Consiglio Comunale provvede alla nuova elezione nel termine di 3° giorni dal verificarsi dell'evento.

Art. 84 Indennità di funzione

1- Al Difensore Civico è corrisposta una indennità di funzione stabilita dal Consiglio Comunale, tenuto conto dell'eventuale consorziamento delle funzioni e delle presenze in Comune, determinate dal Consiglio stesso.

Con apposito atto il Dirigente dispone in ordine alle modalità di svolgimento dell'attività del Difensore Civico, del personale, dei locali e dei mezzi eventualmente assegnati



Art. 85 Collaborazione fra Enti

1. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con i Comuni del comprensorio montano , con la Provincia, la Regione ed altri enti pubblici e privati quale mezzo per svolgere, nel modo più efficiente e coordinato, quelle funzioni e servizi che per le loro caratteristiche si prestano a gestione unitaria con altri enti, realizzando economia di scala ed assicurando maggiore efficacia di prestazione ai cittadini e per evitare dispersioni o sovrapposizioni di competenza.

Art. 86 Convenzioni e consorzi

- 1. Le forme associative, di cui agli articoli 30 e 31 del Testo Unico n.267 del 18.08.2000, sono utilizzate secondo le necessità e la convenienza in relazione al bisogno pubblico da soddisfare e in attuazione dei principi di cooperazione ed integrazione affermati dal presente statuto.
- 2. I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici sono regolati da apposite convenzioni.
- 3. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di personale distaccato dagli enti partecipanti ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti. Possono altresì essere delegati ad enti sovracomunali od a comuni contermini l'esercizio di funzioni a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
- 4. Per l'esercizio di funzioni o di servizi, anche a carattere imprenditoriale, il Comune può partecipare a consorzi.
- 5. Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettive le funzioni di indirizzo e controllo degli enti aderenti

Art.87 Accordi di programma

- 1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi che richiedano per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di altri enti e soggetti pubblici, il sindaco sulla base degli indirizzi, dei piani e programmi approvati dagli organi collegiali competenti, promuove ed interviene nell'accordo.
- 2. Il sindaco in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma anche su richiesta di uno o più soggetti interessati e sottoscrive l'atto che formalizza il consenso unanime delle amministrazioni partecipanti.
- 3. Per le modalità, i contenuti e le procedure inerenti gli accordi di programma si rinvia alle disposizioni dell'articolo 34 del Testo Unico n.267 del 18.08.2000.

Art. 88 Coordinamento tra Comuni

Il Comune di Fabriano, in ragione del suo ruolo di riferimento e bacino di utenza di interessi e servizi socio-economico-culturali di un territorio che ricomprende Comuni contermini e quale soggetto di coordinamento in materia sanitaria, in quanto sede della conferenza dei Sindaci, si fa promotore, unitamente ad altri Comuni ricompresi nel territorio della Comunità Montana, di iniziative atte a creare una rete permanente di cooperazione tra i Comuni aderenti, in grado di realizzare sia economie di azione che di scala, nonché l'integrazione dell'azione politica per quanto attiene, in particolare, alle funzioni in materia di pianificazione territoriale ed alla gestione di servizi a rete, quali lo smaltimento dei rifiuti, i servizi informatici e informativi, i servizi ambientali, i servizi alla persona.



TITOLO IX - ATTIVITA' NORMATIVA.

Art. 89

Statuto e modifiche statutarie

- 1. Lo statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'autonomia organizzativa del Comune e l'esercizio, per la comunità, delle funzioni che allo stesso competono nell'ambito dei principi fissati dalla legge. Allo Statuto debbono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organismi istituzionali, amministrativi e di gestione.
- 2. Lo statuto è deliberato dal consiglio comunale con le maggioranze e le procedure previste dalla legge e con le modalità disciplinate dal regolamento del consiglio comunale, così come le modifiche allo stesso.
- 3. L'approvazione di qualsiasi modificazione dello statuto comporta la riproduzione integrale del testo aggiornato, così da consentire a qualsiasi cittadino l'immediata percezione del testo vigente, ancorché correlato da opportuna annotazione con quello originario.

Art.90 Entrata in vigore dello statuto

- 1 Lo Statuto e le norme integrative o modificative dello stesso entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo pretorio comunale.. Esso viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche ed inviato al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli statuti
- 2 Con l'entrata in vigore dello statuto è automaticamente abrogata ogni precedente disposizione statutaria presente presso il Comune.
- 3 Del presente statuto è assicurata la conoscenza attraverso la divulgazione presso i cittadini che risiedono nel Comune e presso gli enti e le persone giuridiche che vi hanno sede.

Art. 91 Potestà regolamentari

- 1 Il comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie , da esercitarsi nel rispetto della legge e dello statuto . in particolare il Comune adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni, degli organismi di partecipazione, degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
- 2- I regolamenti, se non diversamente previsto dalla legge, entrano in vigore trascorsi quindici giorni dalla loro pubblicazione. Le deliberazioni di approvazione dei regolamenti possono prevedere, in ragione di particolari circostanze, termini diversi
- 3- Gli schemi di regolamento relativi a disposizioni di interesse della collettività, prima della loro adozione, sono sottoposti alla consultazione dei soggetti interessati nelle forme più idonee.
- 4- Le disposizioni dei regolamenti debbono essere coordinate tra loro e con il presente statuto al fine di realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale.
- 5- Per le violazioni a disposizioni contenute nei regolamenti comunali ed in ordinanze sindacali si applicano le sanzioni amministrative previste per legge. I regolamenti riportano le modalità per la applicazione e riscossione della sanzione

Art. 92 Regolamenti vigenti

1- Tutti i regolamenti comunali sono adeguati alle disposizioni del presente statuto entro 6 (sei) mesi dalla sua entrata in vigore, sino a tale data continuano ad applicarsi le norme in essi previste che risultino compatibili con la legge e con il presente statuto.

Art. 93 Adozione dei regolamenti

1- I regolamenti richiamati nel presente Statuto e per la cui adozione non sia prescritto un termine di legge, sono deliberati entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto medesimo



